

**LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21-01-2010
REGIONE CAMPANIA**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA
- LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010.**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 7
del 21 gennaio 2010**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1

(omissis)

21. E' istituito l'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica. L'IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All'Istituto sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
- b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
- c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
- d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
- e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
- f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell'andamento del sistema vino campano (Osservatorio).

22. Organi dell'Istituto sono il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da quindici membri che elegge, al suo interno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con decreto dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare competente. Il consiglio è composto da:

- a) assessore all'agricoltura o suo delegato;
- b) presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato;
- c) un rappresentante designato da Unioncamere Campania;
- d) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine aventi sede in regione Campania;
- e) un membro indicato da ciascuna delle tre associazioni di categoria agricole più rappresentative in Campania;
- f) un rappresentante campano designato da Federvini;
- g) un rappresentante campano designato da Unione italiana vini;

- h) un rappresentante designato dall'associazione "Campania wine group";
- i) un rappresentante designato dall'associazione enologi della regione Campania.

23. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Le funzioni di controllo sull'Istituto sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, approva lo statuto ed il regolamento per la disciplina, il funzionamento, l'organizzazione e la dotazione dell'IRVVC e nomina i consiglieri di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti.

Nelle more della dotazione organica, l'Istituto si avvale di cinque unità lavorative inquadrare nei ruoli della Giunta regionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della regione Campania, denominato "Istituto della vite e del vino campano", e lo stanziamento di euro 400.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.

(omissis)